



Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Vicenza

DECRETO DI RESTITUZIONE DI COSE SEQUESTRATE
- artt. 321 comma 3 c.p.p. -

Il Pubblico Ministero,

nel p.p. indicato in epigrafe nei confronti di:

- CORDARO LUIGI, nato il 06/03/1958 a Scaletta Zanclea, ivi residente in via Roma 585 b, difeso di fiducia dall'avv. Pierluigi Ciaramella del foro di Torino, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;

- DOGLIANI MATTERINO, nato il 07/12/1940 a Narzole, residente a Torino in via Invorio 24/A, difeso di fiducia dall'avv. Pierluigi Ciaramella del foro di Torino, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, nonché dall'avv. Carlo Longari del foro di Roma;

- DOMINGUEZ VALDES HEVIA JAIME, nato il 10/08/1967 a Madrid (Spagna), difeso di fiducia dall'avv. Pierluigi Ciaramella del foro di Torino, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, nonché dall'avv. Carlo Longari del foro di Roma;

- BARBIERO FERRUCCIO, nato il 07/04/1959 a Pedivigliano, residente a Pedivigliano in via Pio La Torre 2, difeso di fiducia dall'avv. Yasmine Della Croce del foro di Torino, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;

- BONOMI ROBERTO, nato il 09/05/1958 a Torino, residente a Moncalieri in Strada Maddalena 100, difeso di fiducia dagli avv.i Pierluigi Ciaramella e Yasmine Dalla Croce del foro di Torino;

- BUZZI MASSIMILIANO, nato il 20/09/1971 a Bologna, residente a Zola Predosa in via Colleverde 3/2, con domicilio ivi dichiarato, difeso di fiducia dall'avv. Valerio Guazzarini del foro di Bologna;

- TURSO ADRIANO, nato il 14/11/1968 a Taranto, residente a Moncalieri in Strada Maddalena 20/2, difeso di fiducia dall'avv. Pierluigi Ciaramella del foro di Torino, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;

- DOGLIANI CLAUDIO, nato il 23/05/1973 a Savigliano, residente a Narzole in via martiri della Liberazione 177, difeso di fiducia dall'avv. Pierluigi Ciaramella del foro di

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AP'.



Torino, con domicilio eletto presso lo studio del difensore nonché dall'avv. Carlo Longari del foro di Roma;

- ALESSIO CARLO, nato il 17/11/1965 a Pinerolo, residente a Torino in Strada Al Traforo di pino 47, difeso di fiducia dall'avv. Pierluigi Ciaramella del foro di Torino, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;

- BENEGLI CRISTIANA, nata il 14/09/1974 a Como, residente a Brunate in via G. Scalini 14, difesa di fiducia dall'avv. Matteo Leonida Mattheudakis del foro di Bologna;

- FABIO SARETTA, nato il 19/1/1968 a Modena, difeso di fiducia dall'avv. Pierluigi Ciaramella del foro di Torino, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;

- CATALDO LI PUMA, nato il 16/8/1986 a Petralia Sottana (PA), residente a Nicosia (EN) via Paolo Borsellino 8, difeso di fiducia dall'avv. Enrico Mario Ambrosetti del foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;

nonché

➤ Società INC Spa con sede in Torino via Inverio 24/A, ivi domiciliata, difesa dall'avv. Carlo Longari del foro di Roma per il reato di cui all'art. 25septies D.Lgs. 231/2001 in relazione all'art. 589 c.p.

e

➤ Consorzio Stabile SIS Società consortile per azioni con sede in Torino, via Inverio 24/A, ivi domiciliata, difesa dall'avv. Carlo Longari del foro di Roma per il reato di cui all'art. 25septies D.Lgs. 231/2001 in relazione all'art. 589 c.p.

INDAGATI

CORDARO-TURSO-DOGLIANI C.-DOGLIANI M. - BARBIERO-BUZZI-ALESSIO-BENEGLI- -SARETTA-LI PUMA- -DOMINGUEZ VALDES-BONOMI

Artt. 113, 589 co. 1 e co. 2 c.p. perché, con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché in violazione delle norme a tutela dei lavoratori come di seguito indicate di cui all'art. 2087 c.c. nonché di cui al d.lgs. 81/2008, ciascuno pure cooperando colposamente con l'altro, cagionavano la morte del Sig. LA GANGA SEBASTIANO.

In particolare,

posta la qualifica di SPV s.r.l. quale concessionario per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera Costruzione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, nonché della SIS s.c.p.a. quale Contraente per la realizzazione dell'opera con società



consorziate SACYR s.a., INC S.p.A. e SIPAL S.p.A., quest'ultima pure Società cui veniva affidata la Progettazione esecutiva dell'opera e la INC S.p.A. datrice di lavoro di La Ganga Sebastiano,

A) CORDARO, Direttore di Cantiere, in qualità di Procuratore Speciale della INC S.p.A. (datrice di lavoro di La Ganga Sebastiano) e della S.I.S. s.c.p.a. (contraente generale in cui è consorziata anche INC S.p.A. e SIPAL S.p.A.) e quindi datore di lavoro:

1. nell'aver omesso di impedire ovvero nell'aver consentito ovvero disposto l'avanzamento dello scavo in difformità dal Progetto, nello specifico, in violazione della variante di cui alla nota tecnica del 1.4.2016 n. prot. sis-utec-158-16-lco-gco relativa all'applicazione nel tratto di Galleria in questione dalla pk 16+690,00 verso Vicenza e pk 16+697,00 verso Treviso della sezione tipo CMA_01, anziché CMA, con previsione di avanzamento del fronte di scavo per ogni volata di esplosivo per un tratto massimo pari a 3 metri e, successivamente, l'allargamento di detta Sezione per uno sfondo massimo di 3 metri, con chiodatura completa su tutta la sezione con chiodi e bulloni di metri 6, in violazione dell'art. 2087 c.c.;

2. nell'aver omesso di vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi posti in capo al preposto BARBIERO, al quale pure aveva demandato il compito di sovrintendere e vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al Progetto della sezione tipo CMA_01 pure incidenti sulla sicurezza; in violazione dell'art. 18 co. 1 lett. f e co. 3bis D.Lgs. 81/2008;

3. nell'aver omesso di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, con specifico riferimento all'avanzamento degli stessi in difformità rispetto alla variante al Progetto di cui alla nota tecnica del 1.4.2016 n. prot. sis-utec-158-16-lco-gco relativa all'applicazione nel tratto di Galleria in questione dalla pk 16+690,00 verso Vicenza e pk 16+697,00 verso Treviso della sezione tipo CMA_01 (anziché CMA), con violazione dell'art. 97 co. 1 d.lgs. 81/2008;

e comunque ponendo tali condotte in violazione dell'art. 2087 c.c.;

B) TURSO, in qualità di Direttore dei Lavori per conto del Concessionario SPV s.r.l.;

1. nell'aver omesso di impedire ovvero nell'aver consentito ovvero disposto l'avanzamento dello scavo in difformità dal Progetto (nello specifico, nota tecnica Sezioni tipo CMA_01 cit. supra);

2. nell'aver omesso di prevedere in fase di progettazione e, in fase di esecuzione, nell'aver disposto, permesso o comunque non impedito che si procedesse nell'avanzamento dello scavo in difformità dal Progetto (nello specifico, in violazione della variante di cui alla nota tecnica del 1.4.2016 n. prot. sis-utec-158-16-lco-gco relativa all'applicazione nel tratto di Galleria in questione dalla pk 16+690,00 verso Vicenza e pk 16+697,00 verso Treviso della sezione tipo CMA_01, anziché CMA, con previsione di avanzamento del fronte di scavo per ogni volata di esplosivo per un tratto massimo pari a 3 metri e, successivamente, l'allargamento di detta Sezione per uno sfondo massimo di 3 metri, con chiodatura completa su tutta la sezione con chiodi e bulloni di metri 6) senza avere svolto alcuna idonea indagine volta ad accertare lo stato di discontinuità nella roccia, pure con l'assistenza di BENEGLI; ponendo in essere tutte tali condotte in violazione dell'art. 2087 c.c.;



C) **BONOMI**, in qualità di Responsabile dei Lavori per conto del Concessionario SPV s.r.l. e Coordinatore Sicurezza in fase Progettuale per conto di SIS s.c.p.a.;

1. nell'aver omesso di valutare e rappresentare compiutamente il rischio di crollo a seguito di cc.dd. volate ovvero operazioni di disaggio rispetto alle discontinuità di roccia, compreso il caso dell'avanzamento dello scavo di cui era a conoscenza in violazione della variante di cui alla nota tecnica del 1.4.2016 n. prot. sis-utec-158-16-lco-gco relativa all'applicazione nel tratto di Galleria in questione dalla pk 16+690,00 verso Vicenza e pk 16+697,00 verso Treviso della sezione tipo CMA_01, anziché CMA) cit. supra, disponendo ovvero permettendo ovvero consentendo ciò in violazione dell'art. 90 co. 1 D.Lgs. 81/2008;

2. nell'aver omesso di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 92 co. 1 lett. a), c) ed e) in violazione dell'art. 93 D.Lgs. 81/2008, e comunque in violazione dell'art. 2087 c.c.;

D) **DOGLIANI C.**, in qualità di Amministratore delegato della INC S.p.A., con poteri di gestione strategica; **DOGLIANI M.**, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della SIS s.c.p.a., con poteri di gestione strategica; **DOMINGUEZ VALDES**, in qualità di Amministratore Delegato della SIS s.c.p.a. e con poteri di gestione strategica;

essendo la INC S.p.A. e la SIS s.c.p.a. affidatarie di lavori per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta,

1. nell'aver omesso di controllare e di impedire o comunque nell'aver consentito ovvero disposto l'avanzamento dell'opera nel cantiere lotto 1 tratta C (c.d. Galleria di Malo) in difformità rispetto alla variante al Progetto di cui alla nota tecnica del 1.4.2016 n. prot. sis-utec-158-16-lco-gco relativa all'applicazione nel tratto di Galleria in questione dalla pk 16+690,00 verso Vicenza e pk 16+697,00 verso Treviso della sezione tipo CMA_01 (anziché CMA), in qualità di datori di lavoro, nonché nell'aver omesso di vigilare in ordine al corretto espletamento da parte del delegato **CORDARO** delle funzioni allo stesso trasferite, in violazione dell'art. 16 co. 3 e 3bis d.lgs. 81/2008;

2. nell'aver omesso di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, con specifico riferimento all'avanzamento degli stessi in difformità rispetto alla variante al Progetto di cui alla nota tecnica del 1.4.2016 n. prot. sis-utec-158-16-lco-gco relativa all'applicazione nel tratto di Galleria in questione dalla pk 16+690,00 verso Vicenza e pk 16+697,00 verso Treviso della sezione tipo CMA_01 (anziché CMA), con violazione dell'art. 97 co. 1 d.lgs. 81/2008;

e comunque ponendo tali condotte in violazione dell'art. 2087 c.c.;

E) **BARBIERO**, in qualità di dipendente della SIS scpa, quale preposto e capo cantiere ovvero capo-imbocco dei lavori di costruzione della galleria di Malo, su incarico di **CORDARO**;

1. nell'aver omesso di sovrintendere e vigilare sull'osservanza del Progetto (nello specifico, variante al Progetto di cui alla nota tecnica del 1.4.2016 n. prot. sis-utec-158-16-lco-gco relativa all'applicazione nel tratto di Galleria in questione dalla pk 16+690,00 verso Vicenza e pk 16+697,00 verso Treviso della sezione tipo CMA_01,



anziché CMA) nonché di verificare che i lavoratori che accedevano a zone di rischio grave e specifico (accesso al fronte di scavo non protetto con bulloni come invece doveva esserlo secondo Progetto) avessero ricevuto adeguate istruzioni e quindi di informare i lavoratori esposti al pericolo di crollo grave ed immediato di massi e di impedire ai lavoratori di accedere a zone di cantiere dove persisteva tale pericolo grave ed immediato, ed ancora nell'aver omesso di segnalare le condizioni di pericolo derivanti dai lavori eseguiti in difformità da quanto previsto dal progetto di cui alla variante Sezione CMA_1; in violazione dell'art. 19 co. 1 lett. a), b), d), e), f) D.Lgs. 81/2008;

F) BUZZI, in qualità di Coordinatore in fase esecutiva per l'esecuzione dei lavori e la sicurezza del cantiere su designazione di BONOMI; nell'aver omesso di verificare con le opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione delle disposizioni in materia di esecuzione dei lavori e sicurezza (nello specifico, nota tecnica Sezioni tipo CMA_01 cit. supra), omettendo in particolare di rilevare l'assenza della chiodatura prevista e necessaria per la sicurezza dei lavoratori, oltre che nell'aver omesso di coordinare Direzione dei Lavori e imprese coinvolte nei lavori ai fini della concreta e fattibile realizzazione in sicurezza della variante sez. CMA_01, omettendo pure di segnalare al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese, le inosservanze delle disposizioni previste all'art. 100 D.Lgs. 81/2008, con riferimento alla mancata attuazione di quanto previsto nel Piano Operativo di Sicurezza proponendo la sospensione dei lavori; ed ancora omettendo di sospendere i lavori fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti alla previsioni del Progetto Esecutivo (mancata applicazione integrale dei sostegni dello scavo (bulloni) e mancato avanzamento dei lavori in linea col Progetto); in violazione degli artt. 92 co. 1 lett. a), c), e), f) D.Lgs. 81/2008;

G) SARETTA, in qualità di dipendente di SIS s.c.p.a. ed Assistente alla Direzione di Cantiere, su richiesta di CORDARO; nell'aver omesso di impedire la violazione delle disposizioni in materia di esecuzione dei lavori e sicurezza (nello specifico, nota tecnica Sezioni tipo CMA_01); in violazione dell'art. 20 co. 2 lett. e) D.Lgs. 81/2008;

H) ALESSIO, in qualità di Amministratore della Società AK Ingegneria Geotecnica s.r.l., Responsabile del settore Geologia e Monitoraggio per S.I.S. scpa con doveri di assistenza continuativa alla progettazione costruttiva e di supporto geologico-geotecnico alla Società S.I.S. s.c.p.a. e poteri di verifica e di rilievo geologico-strutturale del fronte di scavo; nell'aver omesso di evidenziare nei rilievi geologici strutturali sul fronte dello scavo del 12-14-18 aprile 2016 la mancanza parziale dei sostegni (bulloni) su parte della calotta e del piedritto di destra dello scavo in sez. A, nonché la mancanza dei bulloni da 6 metri dello scavo di allargò realizzato in Sez. CMA_1; in violazione dell'art. 2087 c.c.

I) BENEGLI, in qualità di Assistente al Direttore dei Lavori e Direttore Operativo Esperto Geotecnico per conto della Società Ingegneria SPM s.r.l., con doveri di effettuazione di rilievi geologici del fronte di scavo e poteri di verifica rispetto alle previsioni progettuali; nell'aver omesso segnalare la violazione delle disposizioni in



materia di esecuzione dei lavori e sicurezza (nello specifico, nota tecnica Sezioni tipo CMA_01) nell'aver omesso di evidenziare nei rilievi geologici strutturali sul fronte dello scavo del 12-14-18 aprile 2016 la mancanza parziale dei sostegni (bulloni) su parte della calotta e del piedritto di destra dello scavo in sez. A, nonché la mancanza dei bulloni da 6 metri dello scavo di allargo realizzato in Sez. CMA_1; in violazione dell'art. 2087 c.c.

L) LI PUMA, in qualità di dipendente di SIPAL s.p.a. ed Assistente al Responsabile del Settore Geologia e Monitoraggio, con doveri di effettuazione di rilievi geologici giornalieri del fronte di scavo e poteri di verifica; nell'aver omesso di segnalare al Responsabile del settore Geologia e Monitoraggio la mancanza parziale dei sostegni (bulloni) su parte della calotta e del piedritto di destra dello scavo in sez. A, nonché la mancanza dei bulloni da 6 metri dello scavo di allargo realizzato in Sez. CMA_1; in violazione dell'art. 20 co. 2 lett. e) D.Lgs. 81/2008;

tramite le descritte violazioni, concorrendo e comunque cooperando tra loro, determinavano ovvero non impedivano la morte del Sig. Sebastiano LA GANGA, il quale ricoprendo la qualifica di dipendente della INC s.p.a., inserita nel consorzio SIS s.c.a., contraente generale col Concessionario SPV s.r.l. per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, durante i lavori nel cantiere lotto 1 tratta C (c.d. Galleria di Malo), a seguito della c.d. "volata" – ossia della perforazione della roccia con l'esplosivo – al termine delle operazioni di disaggio a bordo di un escavatore cingolato Hitachi ZX470-5B e con l'utilizzo di un martellone pneumatico SCAI serie HS420CV, veniva travolto mentre era all'interno della cabina di guida del cingolato da un ammasso roccioso distaccatisi da una parte non ancora bullonata della calotta che investiva la parte frontale della cabina, determinando lo schiacciamento dell'uomo il quale decedeva a causa di shock emorragico secondario a politrauma da schiacciamento.

Crollo che veniva determinato dalla rottura delle discontinuità di roccia presenti nello specifico settore dell'ammasso roccioso dove lo stesso LA Ganga operava, a sua volta determinata dalle deformazioni della roccia causate dalla realizzazione di scavi di allargamento allungando il tratto in calotta privo di sostegni, procedendo per sfondi della roccia superiori ai 3 metri per ogni singola volata di esplosivo, in violazione della variante di cui alla nota tecnica del 1.4.2016 n. prot. sis-utec-158-16-ico-gco relativa all'applicazione nel tratto di Galleria in questione dalla pk 16+690,00 verso Vicenza e pk 16+697,00 verso Treviso della sezione tipo CMA_01 (anziché CMA), con previsione di avanzamento del fronte di scavo per ogni volata di esplosivo per un tratto massimo pari a 3 metri e, successivamente, l'allargamento di detta Sezione per uno sfondo massimo di 3 metri, con chiodatura completa su tutta la sezione con chiodi e bulloni di metri 6, procedendo invece agli avanzamenti oltre i metri 3 prescritti e comunque senza rispettare la Sezione di scavo; in particolare non rispettando le indicazioni del Progetto Costruttivo in merito alle successioni delle fasi operative di sfondi, nell'assenza di chiodatura nelle aree di allargo, nonché – posto tale avanzamento in difformità della cit. variante al Progetto Esecutivo – nell'utilizzo di un martellone pneumatico di tipo SCAI serie HS420CV per la fase di disaggio;



crollo che invece avrebbero dovuto e potuto impedire secondo le regole di prudenza, diligenza e perizia e delle regole poste a garanzia della tutela della salute dei lavoratori nonché adempiendo agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 ovvero di cui all'art. 2087 c.c.

Fatto aggravato ex art 589 co 2 cp in quanto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In Malo (Vi) il 19.4.2016

NONCHE'

INC s.p.a.

2) illecito amministrativo p. e p. dall'art. 25 septies d.lgs. n. 231/2001, in relazione alle condotte sopra contestate, commesse nell'interesse della società o comunque a suo obiettivo vantaggio quantomeno in relazione alla riduzione dei tempi e dei costi e comunque nel risparmio degli stessi derivante:

- a. dall'avanzamento dei lavori di scavo per sfondi continui di roccia, riducendo le tempistiche e le spese;*
- b. dall'omessa completa valutazione del rischio ed nell'adozione delle conseguenti misure di prevenzione;*

in assenza di efficace ed aggiornato modello di organizzazione e di gestione dell'ente idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi attribuibile al datore di lavoro CORDARO ed all'Amministratore Delegato DOGLIANI C., nelle loro rispettive qualità di soggetti che rivestivano in INC spa funzioni di rappresentanza, di amministrazione ovvero di direzione.

In Malo (Vi) il 19.4.2016

SIS s.c.p.a.

3) illecito amministrativo p. e p. dall'art. 25 septies d.lgs. n. 231/2001, in relazione alle condotte sopra contestate, commesse nell'interesse della società o comunque a suo obiettivo vantaggio quantomeno in relazione alla riduzione dei tempi e dei costi e comunque nel risparmio degli stessi derivante:

- a. dall'avanzamento dei lavori di scavo per sfondi continui di roccia, riducendo le tempistiche e le spese, nonché dall'omesso utilizzo di bulloni a sostegno della calotta in fase di lavori;*
- b. dall'omessa completa valutazione del rischio ed nell'adozione delle conseguenti misure di prevenzione;*

in assenza di efficace ed aggiornato modello di organizzazione e di gestione dell'ente idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi attribuibile al datore di lavoro CORDARO ed all'Amministratore Delegato DOMINGUEZ VALDES nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione DOGLIANI MATTERINO, nelle loro rispettive qualità di soggetti che rivestivano in INC spa funzioni di rappresentanza, di amministrazione ovvero di direzione.

In Malo (Vi) il 19.4.2016

Evidenziata la p.o. in



- prossimi congiunti di LA GANGA SEBASTIANO: Carauddo Maria Grazia, moglie, nata l'11.5.1967; La Ganga Filippo, figlio, nato il 30.4.1987 a Messina; La Ganga Edoardo, figlio, nato il 4.1.1991 a Messina, tutti difesi e rappresentati dall'avv. Mele N. del foro di Vicenza, nonché La Ganga Eleonora n. il 7.2.1996 a Messina, difesa e rappresentata dall'avv. Dorantani D. del foro di Vicenza; ed ancora La Ganga Liborio, n. il 22.7.1964 a Mistretta, difeso e rappresentato dall'avv. Frigo M. del foro di Padova

nonché

- INAIL, con sede in Roma, piazza Giulio Pastore n. 6 – 00144 da avvisarsi ex art. 61 d.lgs. n. 81/2008 a mezzo mail

Rilevato che nel procedimento dinanzi al Gip ex art. 321 c.p.p. ultima parte a seguito di parere negativo di questo Ufficio del Pubblico Ministero rispetto alle istanze di dissequestro del 8.5.2020 e del 19.5.2020, l'udienza per la trattazione è fissata alla data del 18.11.2020 e che nella fase delle indagini (allo stato con avviso ex art. 415bis notificato agli indagati ed ai loro difensori) il PM conserva il potere di cui all'art. 321 co. 3 seconda parte, imponendo la legge di provvedere immediatamente alla revoca quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità del sequestro preventivo;

Vista la sopravvenuta documentazione depositata in data 1.10.2020 dagli avv.i Ciaramella e Longari con rinnovata istanza di dissequestro;

Letta la nota dello SPISAL del 6.10.2020, unitamente con la nota del 17.4.2020 già in atti;

Sentiti i CCTT del PM Rossitto e Simonini, pronunciatisi il primo in termini di non sussistenza delle condizioni per lo stesso nell'esprimere un parere sulla messa in sicurezza, il secondo in termini di coerenza delle misure di messa di sicurezza adottate, salva la verifica dell'effettiva e regolare realizzazione della messa in sicurezza, che deve ritenersi tuttavia essere di esclusiva responsabilità del soggetto istante e competenza degli enti di diritto civile ed amministrativo a ciò deputati nell'ambito della realizzazione della c.d. Pedemontana Veneta;

Letta la relazione del Prof. Genevois indirizzata al Giudice per le Indagini Preliminari nel procedimento ex art. 321 c.p.p. ultima parte;



Considerato che la Relazione del Prof. Genevois conclude nei seguenti termini (cfr. pag. 24):

“Allo stato attuale, considerando l'insieme dei lavori progettati e realizzati per la messa in sicurezza del camerone (Carne Nord e Sud e loro collegamento), si può affermare che questo tratto della Galleria di Malo possa ritenersi immune da pericoli derivanti da fenomeni di crollo a carico delle pareti di scavo. E' superfluo sottolineare che la condizione di sicurezza con il procedere dei nuovi scavi sarà assicurata solo e solo se verrà attentamente rispettato quanto indicato nel Progetto, applicando le norme e le prescrizioni contenute nell'ultima versione del POS (rev. 120).”

Visto il provvedimento di sequestro preventivo del 28.3.2017 del Giudice per le Indagini preliminari:

Ritenendo l'Ufficio del Pubblico Ministero che a seguito della sopravvenuta documentazione non è necessario allo stato mantenere oltre il sequestro preventivo sull'area del Cantiere della Galleria naturale di Malo in costruzione, denominata ZONA 1, stante la comunicazione a questo Ufficio dell'avvenuta messa in sicurezza del sito come integrata in data 1.10.2020 ed ulteriormente riscontrata dallo SPISAL delegato in atti in data 6.10.2020 (prot. 74814/40/2019), per cui può dirsi scemato quel *periculum in mora* che invero l'in sé della misura cautelare reale, ferma restando la responsabilità della regolarità della messa in sicurezza esclusivamente in capo agli istanti e salvi i poteri ed i diritti dei soggetti di diritto amministrativo e civile competenti nella verifica della regolarità della messa in sicurezza;

Non ritenuto, infine, di dover imporre cauzione al soggetto nei cui confronti il bene viene restituito, ma significando espressamente che ogni sopravveniente violazione in materia di sicurezza potrà dare motivo al ripristino del vincolo reale sui beni indicati;

Visti gli artt. 321, 262, 263 comma 4 c.p.p., 85 D.Lv. 271/89 e 150 D.P.R. 115/02;

P.Q.M.

revoca il sequestro preventivo ed ordina la restituzione dell'area del Cantiere della Galleria naturale di Malo in costruzione, denominata ZONA 1, sottoposta a “sequestro preventivo” in seguito a provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Vicenza emesso in data 28.3.2017, a colui che risulti legale rappresentante della SIS Società consortile per azioni con sede in Torino.

Delega per l'esecuzione lo SPISAL ULSS7 Pedemontana, che procederà a notificare il presente decreto all'avente diritto alla restituzione ed al custode generalizzato in atti,



redigendo idoneo verbale in cui si vorrà raccogliere attestazione dell'avvenuta integrale e regolare messa in sicurezza, nel rispetto della normativa vigente;

DISPONE

- che il presente provvedimento sia trasmesso alla PG delegata e comunicato per conoscenza al Giudice per le Indagini Preliminari;
- che il presente provvedimento sia immediatamente notificato agli indagati ed ai loro Difensori ed alle persone offese dal reato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Vicenza, li' 8.10.2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Angelo PARISI - Sost.

Lito
li' 8.10.2020
Il Procuratore della Repubblica Reggente
dottoressa Orietta Canova